REGOLAMENTO (CEE) N. 3814/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1989

che fissa, per il periodo dal 1° gennaio 1990 fino al termine della campagna 1989/1990, i prezzi d'offerta comunitari di taluni ortofrutticoli freschi applicabili in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna in ordine al meccanismo di compensazione all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 152 dell'atto di adesione, è stato creato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei dieci », efficace a partire dal 1° gennaio 1990, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna per i quali è stato fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi ;

considerando che, a norma dell'articolo 152, paragrafo 2, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno basandosi sulla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute dei prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ; che i prezzi alla produzione succitati corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario ; che tuttavia, il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi ;

considerando che per tener conto delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi ;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3709/89, i prezzi alla produzione da prendere in considerazione per fissare il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo di un prodotto nazionale, definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento ; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo ; escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del rispettivo mercato ;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra esposti induce a stabilire i prezzi di offerta comunitari per i limoni, le mele, le pere, i carciofi, la lattuga a cappuccio, le indivie scarole, i mandarini, le clementine e le arance dolci per il periodo dal 1° gennaio fino al termine della campagna 1989/1990 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il termine della campagna 1989/1990, i prezzi d'offerta comunitari per i limoni, le mele, le pere, i carciofi, la lattuga a cappuccio, l'indivia scarola, i mandarini, le clementine e le arance dolci sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

ALLEGATO

PREZZO DI OFFERTA COMUNITARIO CAMPAGNA 1989/1990

LIMONI

(Codice NC 0805 30 10)

(in ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Da gennaio ad aprile	42,49
Maggio	41,99

MELE

(Codici NC 0808 10 93 e 99)

(in ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Gennaio	47,90
Febbraio	46,30
Marzo	47,55
Aprile	43,41
Maggio	43,45
Giugno	42,76

PERE

(Codici NC 0808 20 31 e 33)

(in ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Da gennaio ad aprile	51,01

CARCIOFI

(Codice NC 0709 10 00)

(in ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Da gennaio ad aprile	73,04
Maggio	74,95
Giugno	63,53

LATTUGHE A CAPPUCCIO

(Codici NC 0705 11 10 e 90)

(in ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Gennaio e febbraio	75,60
Da marzo a maggio	82,34

INDIVIE SCAROLE

(Codice NC 0705 29 00)

(in ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Gennaio	58,79
Febbraio e marzo	63,44

MANDARINI

compresi i tangerini e satsuma, i wilkings e altri simili ibridi di agrumi, escluse le clementine

(Codici NC 0805 20, 30, 50, 70, 90)

(in ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Gennaio e febbraio	27,51

CLEMENTINE

(Codice NC 0805 20 10)

(in ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Gennaio e febbraio	51,40

ARANCE DOLCI

(Codici NC 0805 10 11, 15, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 39, 41, 45 e 49)

(in ECU/100 kg netti)

Periodo	Prezzo d'offerta comunitario
Da gennaio a maggio	22,66

Nota : I prezzi indicati nel presente allegato riguardano prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio.